

L'INPS - con Circolare del 14 novembre 2018, n. 108 - ha riepilogato l'assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l'utilizzo delle predette forme contrattuali. In questo quadro, l'Istituto riporta alcuni adeguamenti delle indicazioni fornite:

- con il Messaggio n. 2243/2017, in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione;
- con il Messaggio n. 2499/2017, in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015.

Con il provvedimento in commento, infine, l'Istituto ha fornito anche le corrette istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens. In particolare, tra le varie indicazioni, l'istituto corregge due posizioni precedentemente assunte:

- con riguardo all'apprendistato di primo tipo, l'istituto riconosce la differenza della dimensione occupazionale al fine dell'applicazione delle aliquote contributive. In particolar modo, viene stabilito che se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti, alla nuova assunzione in apprendistato applicherà le aliquote contributive ridotte e crescenti in relazione al periodo in apprendistato (1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e, in questo caso, il 5% per il terzo anno);
- con riguardo ai lavoratori in mobilità nonché ai percettori di disoccupazione, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017, in continuità con l'abrogato regime previsto dal D.Lgs. n. 161/2011, il regime contributivo applicabile alle predette fattispecie è il medesimo per le assunzioni di apprendistato professionalizzante fatte salve deroghe espresse.